3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.

Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.

Roma, 23 marzo 2007

Il Ministro: AMATO

07A04003

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 marzo 2007.

Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani»;

Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, punto *i)* dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;

Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;

Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281, può indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» è modificata nel modo seguente:

1. all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, punto *i)* dopo la parola «coda» è inserita la seguente frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita»;

2. all'art. 5, comma 5 è eliminata la frase «ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.

Roma, 28 marzo 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133

07A04025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2007.

Piano di riparto delle seimila unità di mobilità lunga, di cui all'articolo 1, comma 1189 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede un contingente di seimila unità di mobilità lunga finalizzate al pensionamento di anzianità, di cui:

a) quattromilacinquecento destinate ad imprese o gruppi di imprese;